

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI “MELIORBANCA S.P.A.” IN “BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA SOCIETA’ COOPERATIVA” ai sensi degli articoli 2501-ter e 2505 c.c.**

La fusione di cui al presente progetto sarà eseguita mediante incorporazione di “Meliorbanca Spa”, (di seguito anche “Incorporanda”) in Banca popolare dell’Emilia Romagna società cooperativa per azioni, Capogruppo dell’omonimo Gruppo bancario (di seguito anche “Bper” o “Incorporante”).

Il progetto è redatto in forma semplificata ai sensi degli articoli 2505 e 2501 - ter del codice civile, atteso il possesso azionario totalitario del capitale sociale dell’Incorporanda da parte dell’Incorporante.

La fusione è sottoposta ad autorizzazione della Banca d’Italia ai sensi e per gli effetti dell’art. 57 del D. Lgs. n. 385/93 (Testo Unico Bancario, ovvero TUB) e non si potrà dar corso all’iscrizione del progetto di fusione nel Registro delle Imprese delle società partecipanti ove non consti detta autorizzazione.

**1) SOCIETA’ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE**

A) “Banca popolare dell’Emilia Romagna - società cooperativa per azioni”:

- sede legale in Modena, Via San Carlo, 8/20;
- capitale sociale al 31.03.2012 di € 998.163.762,00 suddiviso in n. 332.721.254 azioni del valore nominale unitario di € 3,00;
- codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Modena: 01153230360;
- iscritta all’Albo delle Banche al n. 4932;
- iscritta all’Albo dei Gruppi bancari al n. 5387.6;
- aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

B) “Meliorbanca S.p.A.”

- sede legale in Milano, Via G. Negri n. 10;
- capitale sociale di € 126.262.214,00 suddiviso in n. 126.262.214 azioni del valore nominale unitario di € 1,00;
- codice fiscale, Partita IVA : 12555440150
- numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano: 00651540585
- iscritta all’Albo delle Banche al n. 5674;
- appartenente al Gruppo bancario Bper n. 5387.6;
- aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

**2) STATUTO SOCIALE DELL’INCORPORANTE ED EVENTUALI MODIFICHE**

Dalla fusione non discenderà alcuna modifica allo Statuto sociale dell’Incorporante, il cui testo viene allegato al presente progetto per costituirne parte integrante e sostanziale.

**3) RAPPORTO DI CAMBIO DELLE AZIONI ED EVENTUALE CONGUAGLIO IN DENARO**

**4) MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELL’INCORPORANTE**

**5) DECORRENZA DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI**

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2505, primo comma c.c., non si applicano le disposizioni di cui ai nn. 3), 4) e 5) dell’art. 2501 – ter c.c., trattandosi di fusione per incorporazione senza concambio.

La fusione sarà quindi realizzata senza aumento di capitale, mediante annullamento della partecipazione detenuta dall'Incorporante nell'Incorporanda e non darà luogo ad alcun rapporto di cambio, né ad assegnazione di azioni.

#### **6) EFFICACIA DELLA FUSIONE E DECORRENZA DEGLI EFFETTI CONTABILI E FISCALI**

Ai sensi dell'art. 2504 – bis secondo comma c.c., l'efficacia giuridica della fusione si produrrà con decorrenza dalla data di esecuzione dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione nel Registro Imprese, prescritte dall'art. 2504 c.c.

Le operazioni dell'Incorporanda saranno imputate al bilancio dell'Incorporante con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui si produrranno gli effetti giuridici della fusione; analoga decorrenza è prevista ai fini fiscali.

#### **7) EVENTUALE TRATTAMENTO PER PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E PER I POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI.**

Non sussistono categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie, né relativamente all'Incorporanda, titoli diversi dalle azioni.

Quanto all'Incorporante, sussistono obbligazioni convertibili in azioni per le quali i possessori avranno facoltà di presentare domanda di conversione anticipata ai sensi dell'art. 2503 – bis c.c., ove non escluso espressamente dai regolamenti dei prestiti, fermi restando i termini e le modalità concernenti il diritto di conversione previsti originariamente dagli stessi.

#### **8) VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI.**

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2501-quater c.c., si specifica che le situazioni patrimoniali prese a riferimento per la redazione del presente progetto di fusione sono riferite per entrambe le società partecipanti al 31/03/2012.

**Allegato al progetto di fusione: Statuto della Società Incorporante**